

il 18 APR 1988

19

Prot. N. 3847

L'impiegato responsabile:

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

PROVINCIA DI PALERMO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 72 del Reg.

Data 22 MARZO 1988

OGGETTO:

Approvazione regolamento mercatino settimanale

L'anno millenovecentottantotto addì ventidue del mese di Marzo
alle ore 17.30 e nella solita sala delle adunanze Consiglieri del Comune suddetto.

Alla (1) convocazione (2) ordinaria di oggi, partecipata
ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Allotta Benedetto	Si	No			
2) Bacione Francesco	Si	No			
3) Barrale Saverio	Si	No			
4) Chinnici Gioacchino	Si	No			
5) Chinnici Giuseppe	Si	No			
6) Costantino Giovanni	No	Si			
7) Costantino Nicolò	Si	No			
8) Cusimano Andrea	No	Si			
9) Di Liberto Giuseppe A.	Si	No			
10) Di Liberto Giuseppe S.	No	Si			
11) Di Liberto Salvatore	Si	No			
12) Ferraro Salvatore	Si	No			
13) Greco Andrea	Si	No			
14) Guccione Pietro	Si	No			
15) xxxxxxxxxxxx Bottino G.	Si	No			
16) xxxxxxxxxxxx Greco Ignazio	Si	No			
17) Parisi Salvatore	Si	No			
18) Pistoia Giovanni	Si	No			
19) Salerno Giovanni	Si	No			
20) Scafidi Giuseppe	Si	No			

(1) Prima o seconda. — (2) Ordinario o straordinario.

Presenti N. 17

Assenti N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Dott. Giuseppe

Di Liberto

- Assiste il Segretario Dott.

Giuseppe Piazza

- Vengono dal signor Presidente nominati scrutatori i

Signori: Costantino Nicolò - Barrale Saverio - Greco Andrea -

La seduta è pubblica

Rilevata la necessità di istituire il MERCATO con cadenza settimanale al fine di creare nuove concrete occasioni di lavoro per gli operatori ambulanti;

Vista la Legge 19 Maggio 1976, n.398, nonché il D.A.le 9/6/1986 il quale prevede indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale e direttive per l'esercizio del commercio ambulante;

Rilevato che l'ufficio addetto al settore commerciale di questo Comune è sprovvisto del regolamento che preveda norme relative al funzionamento del mercato settimanale;

Visto lo schema di detto regolamento che si compone di n.20 (venti) articoli;

Accertato che tale strumento è stato elaborato in aderenza alle direttive emanate dall'Assessore Regionale alla Cooperazione per il commercio, Artigianato e Pesca con apposito Decreto del 9/6/1986 sopra citata;

Vista la legge 426/1971;

Visto il vigente OR.EE.LL.;

Con voto unanime favorevolmente espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

Istituire il "Mercato Settimanale" in questo territorio comunale con cadenza settimanale;

Approvare lo schema del Regolamento per il funzionamento del predetto Mercato Settimanale, che si compone di venti articoli e che si allega al presente provvedimento del quale fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tenere conto di detto mercato in sede di elaborazione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale commerciale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to G. DI LIBERTO

Il Consigliere anziano

Il Segretario Comunale

f.to S. FERRARO

f.to G. PIAZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme relazione del Messo comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo

17 APR. 1988

successivo alla sua data e che non sono state prodotte

a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

18 APR. 1988

Il Segretario Comunale

F.to G. Piazza

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, li

18 APR. 1988

Visto: IL SINDACO



Il Segretario Comunale

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DELLA C. P. C.

Commissione Provinciale di Controllo

PALERMO

SI TELESE

che la C.P.C. n. 10 del 18.4.1988
non ha riscontrato vizi di legittimità
con decisione n. **3322/28221**

Il Dirigente del Gruppo

F.to **Fliggere**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi degli articoli 80, 81 e 82 dell'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L. P. Reg.le 29 ottobre 1955, N. 6 e successive modificazioni.

Addi

Il Segretario Comunale

IL SINDACO

BOZZA DI REGOLAMENTO TIPO

- Art. 1° -

DEFINIZIONE DEL MERCATINO SETTIMANALE

Sulle aree pubbliche indicate con deliberazione del Consiglio Comunale, nei giorni di Venerdì' è consentito il commercio ambulante dei generi ripartiti in due sezioni:
Alimentari e non alimentari.

- Art. 2° -

DENOMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTEGGI - RISERVE -

Nelle more della formazione dei piani di sviluppo ed adeguamento delle reti di vendita, il numero dei posteggi è di 22 (ventidue)
Il 10% di essi è riservato ai produttori diretti di generi alimentari e non.
Altre superfici dovranno essere riservate ai battitori.

- Art. 3° -

DIMENSIONI DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I posteggi non possono superare la superficie massima di mq. 24 (ventiquattro) con un fronte massimo di ml. 8 e una profondità di ml. 3, intervallati fra loro da brevi passaggi di ml. 0,50.

I posteggi destinati per i venditori di prodotti ortofrutticoli non possono superare la dimensione massima di mq. 20 (venti).

Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza non inferiore a metri due dal suolo.

- Art. 4° -

ORARI DEL MERCATO SETTIMANALE

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione dei banchi di vendita si svolgeranno secondo i seguenti orari:

1) orario di vendita: nel periodo 1° aprile 30 settembre
ore 8,00 - 14,00

nel periodo 1° ottobre 31 marzo
ore 9,00 - 14,00

2) dalle ore 14 e sino alle ore 15 ricarico merce e rimozione banco.

- Art. 5° -

SPOSTAMENTO DELLA GIORNATA DI MERCATO

Lo spostamento della giornata di mercato è deciso sentito il parere della commissione di mercato e della commissione comunale per il commercio ambulante, =====, mediante provvedimento che modifichi l'atto istitutivo del mercato stesso. Di tale provvedimento dovrà darsi idonea pubblicità mediante appositi avvisi affissi all'interno del mercato per almeno due settimane precedenti lo spostamento, in ogni caso restano in vigore le concessioni in atto.

- Art. 6° -

TRASFERIMENTO DEL MERCATO

Il trasferimento del mercato può essere disposto dal Comune unicamente con atto modificativo del provvedimento istitutivo del mercato, da adottarsi sentito il parere della commissione comunale commercio ambulante e sentito il parere della commissione di mercato.

Di tale provvedimento dovrà darsi idonea pubblicità mediante appositi avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, per almeno due settimane precedenti il trasferimento. In ogni caso restano in vigore le concessioni in atto.

- Art. 7 -

OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO

L'occupazione del posteggio da parte del titolare deve avvenire almeno 15 minuti prima dell'orario di inizio delle vendite.

I posteggi non occupati entro le ore 8,00 saranno sorteggiati, dalla commissione di mercato, per quella sola giornata, tra gli aspiranti presenti iscritti nella graduatoria permanente tenuta dal Comune.

- Art. 8° -

OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

Il titolare del posteggio, dopo avere ricaricato la merce e rimosso il banco, dovrà provvedere immediatamente a raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.

Al contravventore verranno comunicate le sanzioni previste dal vigente regolamento di polizia urbana.

Egli è tenuto ad applicare i cartellini indicatori dei prezzi a tutti generi per i quali tale obbligo è prescritto dalla legge.

Al contravventore verranno comunicate le ammende previste dal D.M. 14/1/1972 art. 56 e dal R.D.L. 11/1/1923 n° 138 art. 4.

- Art. 9° -

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI

=====, L'assegnazione dei posteggi sarà effettuata in base a graduatoria formata dalla commissione comunale per il commercio ambulante =====, ripartite per generi e per gruppi che garantiscano la necessaria integrazione merceologica del mercato. Nella formazione della graduatoria saranno titoli preferenziali:

- la residenza nel comune da almeno tre anni ;
- titolari di minor numeri di mercati .

I titolari di licenza commerciale di età superiore ai 65 anni saranno esclusi dalla graduatoria .

Nei mercati esistenti, sono fatte salve le concessioni in atto, i posteggi resisi vacanti o quelli che risulteranno dall'ampliamento di esso mercato, saranno assegnati in base a graduatoria permanente formata dalla commissione comunale per il commercio ambulante sulla scorta, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- ad aspiranti che abbiano maggiore anzianità di frequenza abituale nel mercato;
- ad aspiranti che trattino generi merceologici di cui il mercato è carente;
- ad aspiranti che trattino la medesima gamma merceologica del precedente occupante;
- ad aspiranti che frequentino meno di tre mercati alla settimana.

In caso di parità precederà colui che risiede nel Comune e poi chi risiede nella provincia; in caso di ulteriore parità, l'assegnazione seguirà l'ordine di presentazione delle domande. In tutti i casi in cui le domande risulteranno presentate nella stessa giornata, l'ordine di precedenza è stabilito mediante sorteggio. Le medesime regole si applicheranno per i produttori.

Gli estremi di concessione del posteggio saranno segnati sull'autorizzazione a cura del sindaco concedente.

A ciascun aspirante non potrà essere concesso nello stesso mercato più di un posteggio.

La concessione avrà validità annuale e sarà rinnovata a richiesta.

L'autorizzazione e/o la certificazione igienica sanitaria rilasciate dall'ufficiale sanitario comunale e dal vetrinario comunale del comune di residenza ha validità per tutto l'ambito del territorio delle provincie per cui è valida l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio ambulante.

- Art. 10° -

TRASMISSIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è personale. In caso di cessazione dell'attività del titolare dell'autorizzazione, per qualsiasi causa, la concessione decade .

./.

- Art. 11° -

FACOLTA' DI RAPPRESENTANZA

La vendita deve essere esercitata personalmente dal titolare dell'autorizzazione il quale può farsi coadiuvare dai propri familiari e da non più di due dipendenti e comunque nel rispetto della legislazione vigente.

In caso di comprovata necessità, l'ambulante può farsi rappresentare da un proprio familiare o da altra persona, per un periodo non superiore a tre mesi, previa comunicazione al sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Trascorso tale termine la persona che dovrà assumere la rappresentanza, deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 19/5/1976 n° 398 (iscrizione nella sezione del Registro Speciale presso la Camera di Commercio) e comunque il periodo di rappresentanza non può superare i 180 giorni in due anni. La rappresentanza non può essere conferita al titolare dell'autorizzazione che esercita contemporaneamente nello stesso mercato l'attività in proprio.

- Art. 12°,-

AFFISSIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

Per tutta la durata del mercato il titolare del posteggio è obbligato ad esporre apposito documento rilasciato dal Comune che ha rilasciato la concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione con la specificazione delle tabelle merceologiche, il numero distintivo del posteggio.

Il titolare del posteggio inoltre è obbligato ad esporre la dichiarazione prevista dall'art. 40 secondo comma D.M. 28/4/76.

- Art. 13° -

REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione del posteggio è revocata, sentita la commissione comunale per l'esercizio del commercio ambulante, =====, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge e dal relativo decreto di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) per assenze ingiustificate dal mercato per tre mercati consecutivi o per sei assenze ingiustificate, anche saltuarie, nell'arco di sei mesi ^{tranne} che per i residenti nel Comune ;
- b) per cessione totale o parziale del posteggio assegnato;
- c) per recidiva, nonostante diffida scritta rivolta su proposta della commissione di mercato, in gravi infrazioni alle leggi e ai regolamenti applicabili al mercato, nonché alle disposizioni del regolamento di mercato.
- d) in seguito a tre contravvenzioni .

- Art. 14° -

CONSERVAZIONE DEL POSTEGGIO

In caso di assenza determinata da malattia o da altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione deve presentare tempestivamente al Sindaco e comunque non oltre il secondo giorno di assenza, motivata richiesta di conservazione del posteggio.

Il Sindaco dispone la conservazione del posteggio per non più di quattro mercati consecutivi, comprese le assenze continuative anteriori alla richiesta. Periodi di assenza continuativa maggiori possono essere consentiti, sentita la commissione comunale del commercio ambulante, solo in casi di gravi comprovati motivi personali o per malattia certificata dall'U.S.L. di residenza del concessionario.

Il posteggio, inoltre, è conservato in tutti i casi in cui le leggi prescrivono la conservazione del posto di lavoro (servizio militare obbligatorio, gravidanza, puerperio, ferie, assenze determinate da cariche elettive e motivi sindacali).

- Art. 15° -

Le deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in se-
de fissa ^{possono} ~~essere~~ estesi ai mercati ambulanti.

- Art. 16° -

DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI

Adiacente al posteggio assegnato è consentita la sosta dei veicoli appartenen-
ti al titolare del posteggio.

Durante le operazioni di mercato è fatto assoluto divieto di disturbare il pub-
blico con grida e schiamazzi e di fare uso di apparecchi di amplificazione o
diffusione di suoni per bandizzare le merci.

E' fatto assoluto divieto di svolgere il commercio itinerante nel raggio di 50
metri dal posteggio.

- Art. 17° -

TASSA DI POSTEGGIO

La tassa di posteggio si aggiunge alla tassa di occupazione temporanea del suo-
lo pubblico disciplinata dall'art. 195/bis TUFL e successive modificazioni.

Essa è fissata in L. 5000 giornaliero per posteggio.

- Art. 18° -

COMMISSIONE DI MERCATO

Nell'ambito del mercato opera una Commissione di Mercato costituita da:

- un rappresentante del Comune che la coordina;
- 2 operatori del mercato scelti nel proprio ambito dai concessionari dei
posteggi.

La Commissione dura in carica 1 anno ed ha compiti di vigilanza e di propo-
ste per il buon funzionamento del mercato e dei servizi, assegna i posteggi
resisi liberi nella giornata, esprime il parere sullo spostamento della gior-

nata di mercato e sul trasferimento dello stesso.

Le decisioni della Commissione prese a maggioranza dei presenti dovranno risultare da appositi verbali redatti di volta in volta dal rappresentante del Comune.

- Art. 19° -

ANNOTAZIONI SULLE AUTORIZZAZIONI

I Comuni che rilasciano concessioni di posteggi devono annotare gli estremi sull'autorizzazione di commercio ambulante, anche se rilasciata da altro Comune, senza alcun onere per l'ambulante.

Analoga annotazione viene fatta dai Comuni non rientranti in una delle provincie indicate nell'autorizzazione, per i permessi temporanei da essi rilasciati ai sensi dell'art. 6 della legge 398/76.

- Art. 20° -

LEGISLAZIONE

Il presente regolamento è stato compilato ai sensi della legge 19 maggio 1976 n° 398 e delle direttive per l'esercizio del commercio ambulante emanate dallo Assessore Regionale alla Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca con Decreto Assessoriale del 9 giugno 1986 - G.U.R.S. del 28/6/1986 n° 35. -